

Il Miur, con la nota n. 4757 del 2 maggio 2017, ha ricordato la normativa disciplinante, per il corrente anno scolastico, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Le predetta normativa è costituita dalla CM n. 48/2012, che raccoglie tutte le istruzioni relative al DPR n. 122/2009, e la nota n. 3587/2014 riguardante gli alunni con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi speciali.

ALUNNI con Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Prove scritte e prova orale

La Commissione predisponde, sulla base della documentazione fornitagli, adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali per gli alunni con DSA certificati.

Detti alunni possono avvalersi, nell'ambito dello svolgimento delle prove scritte, degli strumenti compensativi previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) o in altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

L'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici è consentito, a condizione che gli stessi siano stati utilizzati per le verifiche svolte nel corso dell'anno o comunque siano ritenuti utili per lo svolgimento dell'esame e a condizione che non venga pregiudicata la validità delle prove.

E', inoltre, possibile:

- adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma;
- prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera;
- far utilizzare dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3";
- provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico per gli alunni che utilizzano la sintesi vocale;
- individuare un componente della commissione, al fine di leggere i testi delle prove scritte per la piena comprensione degli stessi.

Gli alunni con DSA, che hanno seguito un percorso differenziato e sono stati esonerati dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto. In tal caso, i predetti allievi ottengono un'attestazione del percorso seguito e delle conoscenze e competenze acquisite. Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato soltanto nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Gli alunni con DSA, che sono stati dispensati dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, sostengono una prova orale sostitutiva. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, ne stabilisce modalità e contenuti. Detta prova si svolge negli stessi giorni dedicati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare volto a valutare conoscenze e competenze, secondo quanto previsto nel PDP.

Prova Invalsi

Per la prova Invalsi, è possibile richiedere una versione informatizzata della prova medesima, richiesta questa effettuata in fase di iscrizione delle scuole alla rilevazione nazionale. Qualora detta richiesta non sia stata ancora effettuata, è possibile inoltrarla entro il 12 giugno 2017, tramite l'[area riservata](#) : Accesso Segreteria scolastica – Pulsante formati speciali.

E' possibile, inoltre, prevedere, per lo svolgimento della prova, tempi più lunghi rispetto ai 75 minuti previsti e far utilizzare gli strumenti compensativi utilizzati nel corso dell'anno. Nell'Allegato tecnico, relativo alla prova, leggiamo che la concessione di tempi più lunghi è di competenza della sottocommissione (30 minuti in più per svolgere il fascicolo di matematica e 30 per quello d'italiano).

ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I consigli di classe, nel caso in cui abbiano individuato alunni con altri bisogni educativi speciali (quindi non certificati come gli alunni di cui sopra), forniscono alla Commissione d'esame tutte le necessarie indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame, quindi devono trasmettere il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

La Commissione, vagliati tutti gli elementi forniti dal Consiglio di Classe e indicati nel PDP, in particolare le modalità didattiche e le forme di valutazione attuate, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive.

Per gli alunni suddetti non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è possibile prevedere l'uso di strumenti compensativi, come per gli alunni con DSA di cui sopra.

Detti alunni svolgono regolarmente, come tutti gli altri compagni, la prova Invalsi.

[nota n. 4757 del 2 maggio 2017](#)

[nota Miur n. 3587 del 3 giugno 2014](#)

[circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012](#)

[DPR n. 122/09](#)

[Esami di Stato secondaria I grado, lo speciale: normativa, guide e consulenza](#)